

**CODICE : SI02**

**PROVINCIA :**  
Siena

**COMUNI :**  
Sovicille - Chiusdino

**LOCALITA':**  
Monteacuto, Siena Vecchia e Rigomorto

**AMBITO:**  
14. Colline di Siena

**DENOMINAZIONE:** Zona comprendente gli abitati di altura di Monteacuto, Siena Vecchia e Rigomorto

**DESCRIZIONE DEL PERIMETRO:** vedi allegato cartografico georeferenziato su CTR

**DESCRIZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:**

La Montagnola Senese, da un punto di vista geologico, fa parte della dorsale medio-toscana, con un territorio che alterna formazioni collinari accentuate a profonde incisioni vallive. Nella zona meridionale e sud-occidentale della Montagnola senese s'inserisce il fenomeno dei castellieri.

Durante la prima età dei metalli, eneolitico e prima età del bronzo si nota una concentrazione di insediamenti intorno a zone a carattere minerario, mentre per le successive facies dell'età del bronzo sono alquanto più scarse le testimonianze, anche se è ipotizzabile una frequentazione a carattere sporadico in tutto il territorio.

Un certo aumento demografico si può notare alla fine dell'età del Ferro, con un sistema insediativo che privilegia aree comprese tra i 400 e i 500 m di altitudine, dominanti i pochi passi obbligati tra l'alta Valdelsa e le valli del Rosia e del Merse.

Dopo un V secolo in cui il territorio non presenta particolari spunti di interesse, alla fine del IV si assiste ad una nuova vitalità con siti segnalati da importanti aree di necropoli i cui materiali ci permettono di ipotizzare una dipendenza da Volterra, ed una vitalità che durerà per tutto il III ed il II secolo a.C.

In questa situazione geografica e storica s'inserisce il fenomeno dei castellieri della Montagnola Senese.

Gli studi fotogrammetrici condotti da Giulio Schmiedt permisero di rintracciare con precisione i castellieri del sud-est della Montagnola Senese: Monte Acuto, Poggio di Siena Vecchia e Rigomorto, posti ad un'altitudine variabile tra i 300 ed i 500 m s.l.m.

Le prime ricognizioni ufficiali si datano negli anni '60 e permisero di rinvenire pochi frammenti ceramici datati genericamente in età "protostorica" e "pre-etrusca"; una seconda fase di indagine si data all'inizio degli anni '70, e fu volta soprattutto alla delimitazione dei perimetri delle mura e al suo studio.

Solo con la fine degli anni '90 c'è una ripresa dell'interesse e dello studio di tali evidenze.

Oltre a questi tre castellieri, grazie ad un più capillare studio del territorio è stato possibile individuare altre tracce di castellieri in piena Montagnola, a Mucellena e, nelle vicinanze di Sovicille, sulla vetta di Poggio della Pigna.

Interessanti notizie sulle ricerche effettuate tra gli anni sessanta e settanta si hanno, grazie al rinvenimento nell'archivio della Soprintendenza Archeologica di una pianta e di una relazione di Enzo Mazzeschi e in un archivio privato di alcuni appunti di Alessandro Bonci Casuccini, in quegli anni socio dell'ARAS (Associazione di Ricerche Archeologiche Senese), che collaborò con il Mazzeschi e con G. Monaco alle indagini sui castellieri.

Ci chiarisce inoltre che *Qua i Castellieri rinvenuti sono tre – Rigomorto, Siena Vecchia – Monte Acuto, sulle alture di Torri, Stigliano e Rosia, dominanti le valli del fiume Merse e del torrente Rosia.*

Il castelliere di Siena Vecchia, al centro del complesso di Castellieri, è posto a circa 2,5 km a sud di Monte Acuto, nell'altura sopra Stigliano, ad un'altitudine di circa 525 m s.l.m. e le sue pendici meridionali sono percorse dal fosso del Rigo Morto.

Dalla pianta conservata in soprintendenza e dalla relazione Casuccini si ricava, che *La sua muraglia interna meglio conservata, ha una forma quasi circolare ed un diametro di 180 mt.*

Nel disegno sono segnalati cinque ingressi: uno sul lato nord, due sul lato ovest, una a sud/est ed una ad est., con indicazione di antico accesso in quello a sud/ovest.

Dalla relazione del Mazzeschi si viene a sapere che durante lo scavo furono realizzate trincee in varie zone del castelliere sia per indagare le murature che per indagare l'area più interna. Negli scavi si rinvennero frammenti di ceramica di impasto grezzo, grossi pezzi di pietra ferrigna e di rosticci, insieme a residui carboniosi, che facevano pensare ad un'attività metallurgica in loco.

Per quello che riguarda il Castelliere di Rigo Morto si apprende, sempre dalla relazione Casuccini, che si trova *ad est di questa costruzione* (cioè di Siena Vecchia), *distante circa 700 mt., a questa leggermente inferiore* (di quota).

*Esso è il più grande ed ha forma ovale: la cerchia interna è imponente oltre che per la grossa muraglia, per la sua vastità: infatti il suo asse maggiore misura circa 350 mt.*

*Da qui si domina la vallata del fiume Merse.*

Il castelliere di Monte Acuto è situato in un fitto bosco all'altitudine di 450 m. s.l.m. ed è stato oggetto di una campagna di scavo nel 1992 ad opera della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

Si conserva, *in situ*, in gran parte integra, una cortina muraria di forma ellittica, realizzata con una muratura a secco, che presenta ca. 250 m di perimetro, un'altezza di 70-80 cm e uno spessore di 80-120 cm, dotata di una sola apertura sul lato orientale.

Lo scavo ha permesso di dare una prima interpretazione e un primo inquadramento cronologico del sito .

E' stato possibile documentare una frequentazione del sito già dalla età del bronzo, e datare all'età del ferro e alla prima età orientalizzante l'insediamento, di medie dimensioni, caratterizzato da capanne e piccole strutture produttive, atte al fabbisogno interno, che occupava tutta la zona sud orientale del rilievo, quando ancora non doveva esistere la cinta muraria.

Un gran numero di frammenti ceramici di età ellenistica indicano come il sito dovesse avere in questo periodo una certa rilevanza e consistenza, ed è a questo periodo che s'ipotizza la costruzione delle mura.

In età alto medievale il sito dovette essere interessato da un insediamento piuttosto esteso, come si evince dai dati archeologici, fino al suo abbandono.

**ZONA INDIVIDUATA IN BASE AD UNO O PIÙ DEI SEGUENTI CRITERI PER LA PRESENZA DI** (vedi testo in neretto)

- ☐ giacimenti d'interesse paleontologico, testimonianza della complessa genesi e dei radicali cambiamenti subiti dal paesaggio nell'arco di milioni di anni;
- ☐ testimonianze di periodo preistorico, di cui rimangano tracce leggibili e significative per ricostruire l'utilizzo del territorio fin dalle fasi più antiche della storia umana;
- ☒ **insediamenti d'altura di periodo protostorico o etrusco, di cui risultino leggibili l'impianto generale, gli elementi caratterizzanti e sia conservato il rapporto di stretta correlazione fra la morfologia del luogo e la funzione territoriale che l'insediamento aveva nell'antichità;**
- ☐ necropoli monumentali, caratterizzate dalla presenza di strutture funerarie di grande impatto visivo o in forte simbiosi con il paesaggio circostante;
- ☐ centri abitati, costituiti da resti di strutture archeologiche in elevato o sepolti, che, nel loro complesso, connotino l'area occupata come insediamento e per i quali si evidenzia un rapporto con il territorio circostante;
- ☐ edifici sacri, pubblici o privati, che per la loro tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio circostante, costituiscano un complesso di particolare rilevanza;
- ☐ complessi produttivi, quali fornaci, cave, *cetaria*, impianti vinicoli/oleari, ecc., qualora siano verificabili strette interrelazioni fra l'attività produttiva antica e l'aspetto attuale del paesaggio, consentendo così di delineare un quadro di continuità paesistica protrattosi immutato nel tempo;
- ☐ infrastrutture antiche, quali ponti, strade, porti, vie cave, ecc., qualora esse, oltre a costituire emergenze d'interesse archeologico, vengano a connotare in modo sensibile il territorio, avendo determinato forme di popolamento e/o di insediamento protrattesi nel tempo.

**PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 136 DEL CODICE**

DM - GU	Denominazione
D.M. 30/04/1973 G.U. 153 del 1973dec	Zona panoramica sita nel comune di Sovicille
D.M. 18/01/1973 G.U. 73 del 1973	Località Frosini e zone circostanti, site nel comune di Chiusdino

**PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI ARCHEOLOGICI**

CODICE	Denominazione

## OBIETTIVI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E DISCIPLINA D'USO

obiettivi con valore di indirizzo	direttive	prescrizioni
<p><b>1a</b> – Conservare, al fine di salvaguardare l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale nonché la valenza identitaria del patrimonio archeologico e del contesto territoriale di giacenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le reciproche relazioni figurative tra i vari Castellieri;</li> <li>- la leggibilità delle permanenze archeologiche;</li> <li>- gli elementi costitutivi del patrimonio archeologico.</li> </ul> <p><b>2a</b> – Valorizzare, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di tutela, il sistema costituito da tutti Castellieri della Montagnola Senese</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <p><b>1b</b> – Riconoscere e tutelare la relazione tra il patrimonio archeologico e il contesto paesaggistico di giacenza, con riferimento ai caratteri idro-geo-morfologici, eco-sistemici, culturali, storici, estetico-percettivi.</p> <p><b>3b</b> – Riconoscere e tutelare le relazioni visive tra i diversi castellieri appartenenti allo stesso sistema e fra loro presumibilmente coevi nonché l'integrità dei con visivi verso i siti e da questi verso il paesaggio circostante.</p> <p><b>4b</b> – Tutelare la consistenza materiale e la leggibilità del patrimonio archeologico, comprese le aree di sedime, al fine di salvaguardarne l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria.</p> <p><b>5b</b> – Conservare e valorizzare i percorsi e le permanenze della viabilità antica di epoca etrusca.</p> <p><b>6b</b> – Individuare gli eventuali interventi non correttamente inseriti nel contesto e gli elementi di disturbo delle visuali da e verso il patrimonio archeologico, al fine di orientare e promuovere azioni di riqualificazione paesaggistica.</p> <p><b>7b</b> – Individuare le trasformazioni e le funzioni compatibili con la tutela delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità.</p> <p><b>8b</b> – Evitare gli interventi di trasformazione territoriale che comportino impegno di suolo al di fuori del territorio urbanizzato.</p>	<p><b>1c</b> – Non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema dei castellieri.</p> <p><b>2c</b> – Gli interventi sulla viabilità antica di epoca etrusca sono ammessi a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano conservati i tracciati nella loro consistenza materiale e configurazione, evitando modifiche degli sviluppi longitudinali e trasversali;</li> <li>- siano conservate le opere e i manufatti di corredo di valore storico culturale e documentale;</li> <li>- sia mantenuto l'assetto figurativo delle aree a margine dei tracciati antichi e le alberature a corredo di valore paesaggistico, verificandone la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica.</li> </ul> <p><b>3c</b> – L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle <i>"Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs 42/2004</i> (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto: "Collaborazione nella definizione di atti in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot.5656 del 30/03/2012").</p> <p><b>4c</b> – Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i.</p>

	<p><b>9b</b> – Individuare, tutelare e valorizzare i tracciati panoramici, i principali punti di vista e le visuali da/verso i beni archeologici.</p> <p><b>10b</b> – Pianificare e razionalizzare i tracciati delle infrastrutture o degli impianti tecnologici, non diversamente localizzabili, (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, elettrodotti...) al fine di garantire la conservazione materiale dei beni archeologici e minimizzare l'interferenza visiva con detti beni e il contesto paesaggistico di giacenza, anche mediante soluzioni tecniche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e permettano la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori.</p> <p><b>11b</b> – Individuare e pianificare le trasformazioni della componente vegetale, nel caso in cui possano incidere sull'immagine consolidata dei luoghi (ad esclusione di quelle necessarie all'esercizio dell'attività agricola) o sulla conservazione della stratificazione archeologica.</p> <p><b>12b</b> – Individuare e pianificare, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, le eventuali aree all'interno della zona dove, per gli interventi che comportino opere di scavo, la sopra citata Soprintendenza potrà motivatamente prescrivere al committente indagini archeologiche preventive. In caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., resta salva l'applicazione delle procedure previste dagli art. 95 e 96 del medesimo D.Lgs.</p> <p><b>13b</b> – Escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi o l'ampliamento di quelli eventualmente esistenti nelle aree ove le attività di coltivazione e quelle ad esse collegate, possano compromettere le relazioni figurative/interrelazioni tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza, la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema, nonché le visuali dell'insieme e la relativa godibilità.</p> <p>L'attività estrattiva, laddove possibile, dovrà privilegiare</p>	
--	--	--

	<p>l'eventuale estrazione di materiali ornamentali.</p> <p>L'ampliamento di siti esistenti dovrà essere funzionale al ripristino e/o alla adeguata sistemazione paesaggistica dei luoghi.</p> <p>Qualora siano presenti cave dismesse, gli interventi di recupero ambientale dovranno garantire la conservazione del patrimonio archeologico, del contesto di accoglienza e delle relative relazioni figurative/interrelazioni, nonché la salvaguardia del sistema.</p>	
--	---	--